

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020, come sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 996/2020 relativa al temporaneo nuovo inquadramento dell'Art bonus FVG.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2).

DPReg. 17/9/2021, n. 0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 12, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 3 e 24, L.R. 22/2022 (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 49).

DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 29, L.R. 13/2023 (B.U.R. 11/8/2023, S.O. n. 27).

DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 44, L.R. 19/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 32).

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni

CAPO II REGIMI DI AIUTO

Tipologie e requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali

- Art. 3 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023
- Art. 4 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013
- Art. 5 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014
- Art. 6 Cumulo

CAPO III BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- Art. 7 Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità
- Art. 8 Intensità dell'agevolazione

CAPO IV PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

- Art. 9 Progetti finanziabili
- Art. 10 Promotori dei progetti finanziabili
- Art. 11 Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili
- Art. 11 bis Inammissibilità della domanda di accreditamento
- Art. 12 Accreditamento dei promotori
- Art. 13 Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale
- Art. 13 bis Inammissibilità della presentazione del progetto
- Art. 14 Accreditamento d'ufficio dei promotori
- Art. 15 Individuazione dei progetti
- Art. 15 bis Elenco dei progetti
- Art. 16 Commissione di valutazione
- Art. 17 Obblighi dei promotori accreditati

CAPO V MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- Art. 18 Domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 19 Presentazione della domanda di contributo

Art. 20 Inammissibilità della domanda di contributo

CAPO VI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL
CONTRIBUTO

Art. 21 Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo

Art. 22 Modalità di erogazione delle liberalità

Art. 23 Obblighi dei beneficiari

Art. 24 Fruzione del credito d'imposta

CAPO VII

ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 Ispezioni e controlli

Art. 26 Revoca e rideterminazione del contributo

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizione di rinvio

Art. 28 Norme transitorie

Art. 29 Entrata in vigore

Allegato A Abrogato

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche per la concessione dei contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);
 - c) prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale: la prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale, ricavata dal fatturato in relazione all'ultimo bilancio approvato riferito all'attività culturale o alla valorizzazione del patrimonio culturale e dal costo del personale impiegato nella realizzazione di attività culturali o nella valorizzazione del patrimonio culturale;
 - d) progetti d'intervento finanziabili: i progetti proposti dai promotori accreditati di cui alla lettera e) e i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis¹;
 - d bis) conclusione del progetto: l'avvenuta conclusione della totalità delle attività oggetto dell'intervento inserito nell'elenco di cui all'articolo 15 bis²;
 - e) promotori accreditati: i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12 o dell'articolo 14;
 - f) beneficiari dell'erogazione liberale: i promotori di cui alla lettera e), i cui progetti d'intervento sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis³;

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

² Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

³ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

- g) beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta: le persone fisiche,⁴ le imprese e le fondazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 7, che abbiano effettuato un'erogazione liberale a favore di uno dei beneficiari di cui alla lettera f), per la realizzazione di uno dei progetti di cui alla lettera d);
- h) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

CAPO II REGIMI DI AIUTO

Art. 3

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023)⁵ ⁶

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2831/2023, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023, a una medesima impresa unica, non supera euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le

⁴ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁶ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de minimis” di cui al regolamento (UE) 2831/2023.

Art. 4

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013)

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:
- a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima “impresa unica”, non supera 25.000 euro⁷ nell’arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato;
 - b) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de minimis” di cui al regolamento (UE) 1408/2013.⁸

Art. 5

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014)

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al

⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPR 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁸ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPR 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 717/2014, a una medesima impresa unica, non supera 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 717/2014.⁹

Art. 6 (*Cumulo*)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui al Capo II e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

CAPO III BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 7 (*Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità*)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, i seguenti soggetti¹⁰:

⁹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁰ Parole sopprese da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/9/2021, n.0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

- a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) le grandi imprese;
- c) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie;¹¹
- c bis) le persone fisiche che non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero non abbiano limitazioni alla capacità di agire tali da non poter disporre delle risorse funzionali all'erogazione liberale.^{12 13}

2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:
- a) hanno la sede legale o operativa ovvero la residenza o il domicilio fiscale¹⁴ in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
 - b) finanziano uno dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
 - c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:
 - 1) 2.000,00 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
 - 2) 3.000,00 euro per le piccole imprese;
 - 3) 5.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.^{15 16}

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA;
- b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),¹⁷ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

¹¹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2), per gli anni 2021 e 2022 sono ammissibili al contributo anche le fondazioni bancarie.

¹² Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 17/9/2021, n.0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

¹³ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁴ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPReg. 17/9/2021, n.0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

¹⁵ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

¹⁶ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹⁷ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche;
- b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),¹⁸ del decreto legislativo 231/2001;
- c) non si trovano nelle condizioni ostate alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

5. (ABROGATO).¹⁹

Art. 8
(*Intensità dell'agevolazione*)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7, è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di *aiuti de minimis*, nelle seguenti misure:

- a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);
- b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

CAPO IV
PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

Art. 9
(*Progetti finanziabili*)

1. Sono finanziabili i seguenti progetti:
- a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi dai soggetti di cui all'articolo 10, il cui valore economico complessivo non è inferiore a:
 - 1) 15.000,00 euro per i progetti di organizzazione e promozione delle attività culturali;
 - 2) 35.000,00 euro per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale che non si configurino come restauro di beni mobili;
 - 3) 10.000,00 euro per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale che si configurino come restauro di beni mobili.²⁰
 - b) progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

¹⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁹ Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. d), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

²⁰ Lettera sostituita da art. 4, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

Art. 10
(*Promotori dei progetti finanziabili*)

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a)²¹:
 - a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia;
 - a bis) gli altri soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;²²
 - b) ²³ i soggetti privati, senza di scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale;
 - b bis) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale;²⁴
 - b ter) gli enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.²⁵

1 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 1, lettere b) e b bis) può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.²⁶

Art. 11
(*Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili*)

1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

²¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

²² Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

²³ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

²⁴ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

²⁵ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

²⁶ Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più domande di accreditamento, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda valida presentata in ordine di tempo.²⁷

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

3. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regionefvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
- a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10 e la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente l'accreditamento;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - b bis) il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate²⁸ attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione;^{29 30}
 - b ter) la copia della procura sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante.³¹

5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 4 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regionefvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

Art. 11 bis

(Inammissibilità della domanda di accreditamento)³²

1. Sono inammissibili e sono archiviate d'ufficio³³ le domande:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 10;
 - b) prive delle dichiarazioni sostitutive³⁴ di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a)³⁵;
 - c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 11, comma 1.

²⁷ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

²⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

²⁹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³⁰ Segno di interruzione finale sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

³¹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

³² Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³³ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

³⁴ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

³⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

Art. 12
(Accreditamento dei promotori)³⁶

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regionefvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'accreditamento decorre dalla data della domanda³⁷ e sino alla conclusione dell'anno successivo a quello di inserimento di un progetto finanziabile nell'elenco di cui all'articolo 15 bis³⁸.

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

Art. 13
(Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale)

1. I soggetti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi dell'articolo 12,³⁹ presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura⁴⁰, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regionefvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti d'intervento che intendono candidare a finanziamento⁴¹, redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti finanziabili, pubblicate sulla medesima

³⁶ L'elenco dei promotori accreditati è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8) con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, come disposto dall'art. 22, c. 1, del medesimo DPReg. 15/2024.

³⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³⁸ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

³⁹ Parole sopprese da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10). L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del DPREG. 027/2020, si applica dal 2 novembre 2020, come disposto dall'art. 13, c. 2, del medesimo DPReg. 027/2020.

⁴⁰ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁴¹ Parole sopprese da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10). L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del DPREG. 027/2020, si applica dal 2 novembre 2020, come disposto dall'art. 13, c. 2, del medesimo DPReg. 027/2020.

pagina web. Ciascun progetto d'intervento presentato rientra o nella tipologia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) o in quella di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti d'intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentazione valida in ordine di tempo.⁴²

2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti d'intervento la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;
- b) il piano economico-finanziario⁴³ preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;
- b bis) nel caso di progetti con estensione pluriennale, il piano economico-finanziario⁴⁴ preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati, per ciascun anno di durata del medesimo;⁴⁵
- b ter) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato, ai sensi del comma 1;⁴⁶
- b quater) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;⁴⁷
- c) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;
- c bis) il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate⁴⁸ attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione;^{49 50}
- c ter) la copia della procura sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante.⁵¹

2.1 Ai fini del rispetto della soglia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1) si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma

⁴² Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴³ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁴⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁴⁵ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴⁶ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴⁷ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁴⁹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. e), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁵⁰ Segno di interruzione finale sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁵¹ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. e), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).⁵²

2.2 Ai fini del rispetto delle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) sono computabili le spese rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per lavori;
- b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
- c) oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori;
- d) oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori;
- e) spese per acquisti e forniture relativi al rinnovo delle collezioni ovvero degli allestimenti dei musei;
- f) spese per acquisti e forniture relativi al rinnovo del patrimonio librario ovvero degli arredi delle biblioteche;
- g) spese per servizi di inventariazione e catalogazione;
- h) spese per il restauro di beni mobili e immobili e connesse spese per indagini preliminari;
- i) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del promotore accreditato.⁵³

2.3 Ai fini del rispetto delle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) non sono ammissibili le spese per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non conformi alle previsioni normative.⁵⁴

2 bis. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.⁵⁵

3. I progetti d'intervento di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 16.⁵⁶

Art. 13 bis

(Inammissibilità della presentazione del progetto)⁵⁷

1. Sono inammissibili e sono archiviate, in particolare, le presentazioni dei progetti:

⁵² Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁵³ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁵⁴ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁵⁵ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. f), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁵⁶ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵⁷ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

- a) presentate da soggetti diversi da quelli accreditati, inseriti nell'Elenco regionale, ai sensi degli articoli 12 e 14;
- b) prive della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) o b bis) e delle dichiarazioni sostitutive ⁵⁸ di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b ter)⁵⁹;
- c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1;⁶⁰
- c bis) i cui importi complessivi siano inferiori alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).⁶¹

Art. 14
(Accreditamento d'ufficio dei promotori)^{62 63}

1. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 8 sono inseriti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 12.^{64 65 66 67}

1 bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.⁶⁸

Art. 15
(Individuazione dei progetti)^{69 70 71 72 73 74 75}

1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura sono individuati i progetti d'intervento presentati ai sensi dell'articolo 13, finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, che abbiano totalizzato, su valutazione della Commissione di cui all'articolo 16, il seguente punteggio minimo:

- a) 16 punti per i progetti di promozione e organizzazione di attività culturali;
- b) 20 punti per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale.

⁵⁸ Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁵⁹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁶⁰ Segno di interpunkzione finale sostituito da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁶¹ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. c), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁶² Rubrica sostituita da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁶³ L'elenco dei promotori accreditati è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8) con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, come disposto dall'art. 22, c. 1, del medesimo DPReg. 15/2024.

⁶⁴ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁶⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

⁶⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁶⁷ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁶⁸ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁶⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁷⁰ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁷¹ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁷² Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPReg. 17/9/2021, n. 0156/ Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

⁷³ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁷⁴ Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁷⁵ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.

3. Gli interventi di cui all'articolo 13, comma 1 in tema di organizzazione e promozione di attività culturali sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sotto indicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 4:

- a) competenza e affidabilità del soggetto proponente;
- b) esperienza specifica del soggetto proponente in materia di attività culturali;
- c) obiettivi del progetto e attività previste per attuarlo secondo parametri di coerenza, validità e importanza;
- d) metodologia usata per la realizzazione del progetto;
- e) qualità della proposta progettuale;
- f) sostenibilità del progetto in termini di benefici di lungo periodo;
- g) coerenza del piano economico-finanziario;
- h) previsione di entrate diverse dall'art bonus.

4. Gli interventi di cui all'articolo 13, comma 1 in tema di valorizzazione del patrimonio culturale sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sotto indicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 4:

- a) competenza e affidabilità del soggetto proponente;
- b) esperienza specifica del soggetto proponente nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale;
- c) obiettivi del progetto e attività previste per attuarlo secondo parametri di coerenza, validità e importanza;
- d) metodologia usata per la realizzazione del progetto;
- e) qualità della proposta progettuale;
- f) impatto sulla valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) sostenibilità del progetto in termini di benefici di lungo periodo;
- h) coerenza del piano economico-finanziario;
- i) previsione di entrate diverse dall'art bonus;
- j) rilevanza del patrimonio culturale interessato dal progetto.

5. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regionefvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi da promotori accreditati e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

- a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;
- b) articolo 17;
- c) articolo 22;
- d) articolo 23, comma 6;
- e) articolo 24, comma 6;

- f) articolo 26, comma 8;
- g) articolo 27, comma 6;
- h) articolo 27 quater, comma 4;
- i) articolo 28 bis.

6. Sono altresì inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), promossi da promotori accreditati e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

7. Sono altresì inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi da promotori accreditati e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

- a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;
- b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;
- c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;
- d) articolo 18, comma 2, lettera a) e articolo 23, comma 2;
- e) articolo 19 e articolo 23, comma 4;
- f) articolo 24, comma 2, lettera a);
- g) articolo 26, comma 2, lettera a);
- h) articolo 30 bis.

8. Sono altresì inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti promossi dai seguenti soggetti e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

- a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;
- b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;
- c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;

- d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;
- e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;
- f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);
- g) Associazione Mittelfest, relativi al festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest";
- h) soggetti di cui all'articolo 28, comma 2 della legge regionale 16/2014, inseriti nelle convenzioni di cui al comma 3 dell'articolo medesimo;
- i) soggetti gestori territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei programmi operativi di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima;
- j) Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste (IRCI) relativi all'attività di cui all'articolo 26 ter, comma 2 della legge regionale 16/2014.

Art. 15 bis
(Elenco dei progetti)^{76 77}

1. L'elenco dei progetti finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta è adottato entro il 28 febbraio di ogni anno con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è aggiornato con uno o più decreti del Direttore centrale medesimo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'elenco riporta gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 15, nonché i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

3. I progetti di cui all'articolo 15, comma 1 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dall'adozione del decreto del Direttore centrale di cui all'articolo 15, comma 2. I progetti di cui all'articolo 15, commi 5, 6, 7 e 8 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di inserimento nell'elenco. Entro i medesimi termini sono accreditati i promotori di cui all'articolo 15, comma 8 qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12. I progetti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia sono inseriti nell'elenco

⁷⁶ Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁷⁷ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, DPReg. 106/2023, in sede di prima applicazione, l'elenco di cui al presente articolo è adottato entro dieci giorni dall'entrata in vigore del DPReg. 106/2023 e include gli interventi contenuti nell'Elenco approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del medesimo DPReg. 106/2023.

con cadenza trimestrale in ragione di quanto pubblicato sul portale nazionale Art Bonus per interventi con raccolte aperte.⁷⁸

4. I progetti di cui all'articolo 15⁷⁹ sono cancellati dall'elenco entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione del progetto stesso ovvero entro il 30 gennaio di ogni anno nei casi di cui all'articolo 17, comma 2 ter.

4 bis. I progetti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia sono cancellati dall'elenco con cadenza trimestrale in ragione di quanto pubblicato sul portale nazionale Art Bonus per interventi con raccolte conclusive.⁸⁰

Art. 16 (Commissione di valutazione)

1. La commissione di valutazione dei progetti di cui agli articoli 13, comma 3 e 15, commi 1, 3 e 4^{81 82} è nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti:

- a) dal Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato ovvero dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
- c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione può essere integrata, motivando tale scelta nel decreto di nomina,⁸³ con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, dalle Università regionali o dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2 bis. La commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.⁸⁴

⁷⁸ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁷⁹ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁸⁰ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. c), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁸¹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁸² Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁸³ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁸⁴ Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 17
(*Obblighi dei promotori accreditati*)

1. Il promotore accreditato, il cui progetto è inserito nell'elenco di cui all'articolo 15 bis e abbia ricevuto erogazioni liberali dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui all'articolo 21, è tenuto:

- a) a realizzare il progetto entro i termini dichiarati nella presentazione del medesimo;
- b) a conservare per cinque anni la documentazione comprovante le spese dichiarate ai sensi del comma 2 bis.^{85 86 87}

2. La mancata realizzazione del progetto o la realizzazione di un progetto di valore economico inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tranne che per cause sopravvenute non imputabili al promotore, nei casi di cui al comma 1 comporta la cancellazione del medesimo dall'elenco di cui all'articolo 15 bis e l'inammissibilità delle presentazioni di progetti da parte dallo stesso promotore nei due anni successivi all'avvenuta cancellazione.^{88 89}

2 bis. I promotori dei progetti inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 15 bis comunicano la conclusione del progetto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del promotore e allegano una dichiarazione sull'importo complessivo delle spese sostenute unitamente a un elenco analitico delle spese medesime⁹⁰. Sono esclusi dalla trasmissione della predetta documentazione⁹¹:

- a) i promotori di cui all'articolo 15, commi 5, 6 7 e 8⁹², qualora l'intervento sia oggetto di rendicontazione secondo le disposizioni delle relative leggi di settore;
- b) i promotori di cui all'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia, in quanto alla verifica provvede la Direzione centrale competente in materia di cultura dal portale dell'Art bonus nazionale.⁹³

⁸⁵ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁸⁶ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁸⁷ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁸⁸ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁸⁹ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁹⁰ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. c), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁹¹ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. d), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁹² Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. e), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁹³ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

2 ter. La mancata trasmissione della comunicazione, della dichiarazione e dell'elenco⁹⁴ di cui al comma 2 bis determina la cancellazione dell'intervento dall'elenco di cui all'articolo 15 bis a decorrere dall'anno successivo a quello indicato come anno di conclusione delle attività.⁹⁵

CAPO V

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 18

(Domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente⁹⁶ le seguenti indicazioni:

- a) l'ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera c);
- b) il progetto d'intervento oggetto del finanziamento tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis⁹⁷.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti⁹⁸ i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
 - b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23;
 - c) il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate⁹⁹ attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione^{100,101},

⁹⁴ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. f), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁹⁵ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁹⁶ Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁹⁷ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁹⁸ Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

⁹⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁰⁰ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

¹⁰¹ Segno di interruzione finale sostituito da art. 15, c. 1, lett. c), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

c bis) la copia della procura, nei casi di autenticazione di un soggetto diverso dal legale rappresentante.¹⁰²

4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

5. La mancata indicazione degli elementi di cui al comma 2 e la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera a)¹⁰³ comporta l'inammissibilità della domanda.

Art. 19
(*Presentazione della domanda di contributo*)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale, in relazione ad un progetto riferito al medesimo anno e al relativo piano finanziario,¹⁰⁴ alla Direzione centrale competente in materia di cultura¹⁰⁵, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dalle ore 8.00 del 1 marzo alle ore 16.00 del 30 ottobre di ogni anno. Qualora i termini scadano in un giorno festivo, i medesimi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.¹⁰⁶

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dalla persona fisica,¹⁰⁷ dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

Art. 20
(*Inammissibilità della domanda di contributo*)

¹⁰² Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹⁰³ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. e), DPRReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹⁰⁴ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

¹⁰⁵ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹⁰⁶ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

¹⁰⁷ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

1. Sono inammissibili e vengono archiviate ¹⁰⁸ le domande:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 7;
 - b) relative a progetti diversi da quelli di inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis¹⁰⁹;
 - c) prive delle indicazioni di cui all'articolo 18, comma 2;
 - d) prive dei documenti indicati all'articolo 18, comma 3, lettera a)¹¹⁰;
 - e) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 18, comma 1;
 - f) presentate fuori dai termini previsti dall'articolo 19, comma 2,¹¹¹
 - f bis) volte a rifinanziare progetti per i quali l'istante abbia già erogato liberalità dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui al presente regolamento.¹¹²

CAPO VI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21

(Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo)

1. La Direzione, attraverso l'attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all'articolo 18, commi 2 e 3.

2. Entro i primi quindici giorni di ogni mese e con riferimento alle domande di cui all'articolo 19 presentate nel mese precedente, è pubblicato l'elenco delle domande per le quali è stata disposta, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, la prenotazione delle risorse funzionali alla concessione del contributo nella forma di credito d'imposta, sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'Art bonus FVG. La mancata prenotazione, entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno, per incipienza di risorse destinate ai contributi di cui al presente regolamento, comporta l'archiviazione d'ufficio delle domande presentate nell'anno stesso e non finanziate.^{113 114}

3. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni di cui al comma 2, il richiedente effettua l'erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. Decorso inutilmente il termine, la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata. Per le domande ammissibili presentate nel mese di ottobre

¹⁰⁸ Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹⁰⁹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹¹⁰ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹¹¹ Segno di interpunkzione sostituito da art. 17, c. 1, lett. c), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹¹² Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. d), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹¹³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

¹¹⁴ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. a), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPReg. 106/2023.

di ogni anno l'erogazione liberale è effettuata entro il 30 novembre dell'anno stesso, a pena di decadenza.¹¹⁵

4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura o di suo delegato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata all'Art bonus FVG.¹¹⁶

4 bis. L'importo prenotato è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). L'effettuazione di un'erogazione liberale di importo inferiore ai limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), comporta la preclusione alla concessione del contributo, ferma restando la validità della prenotazione sino allo scadere del termine di cui al comma 3.¹¹⁷

4 ter. L'importo prenotato non è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere superiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo.¹¹⁸

4 quater. L'erogazione liberale successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 18, comma 1, ma antecedente la prenotazione delle risorse di cui al comma 2, non comporta la decadenza dal beneficio tranne che per i casi di inammissibilità della domanda.

¹¹⁹

Art. 22

(Modalità di erogazione delle liberalità)

¹¹⁵ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. b), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPReg. 106/2023.

¹¹⁶ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. c), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPReg. 106/2023.

¹¹⁷ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPReg. 106/2023.

¹¹⁸ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPReg. 106/2023.

¹¹⁹ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPReg. 106/2023.

1. Le erogazioni liberali sono effettuate esclusivamente con bonifico bancario da parte del beneficiario di cui all'articolo 7, comma 1, su un conto corrente intestato al promotore accreditato.¹²⁰

Art. 23
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari sono tenuti ¹²¹ a:
- a) effettuare l'erogazione liberale nell'ammontare indicato in domanda e relativamente al progetto d'intervento ivi individuato;
 - b) effettuare l'erogazione liberale nel termine di cui all'articolo 21, comma 3¹²²;
 - c) effettuare l'erogazione liberale con le modalità¹²³ di cui all'articolo 22;
 - d) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;¹²⁴
 - d bis) consentire e agevolare ispezioni e controlli.¹²⁵

Art. 24
(*Fruizione del credito d'imposta*)

1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con le modalità previste dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 2, comma 39 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia medesima. Il codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis¹²⁶.

¹²⁰ Comma sostituito da art. 17, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹²¹ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹²² Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹²³ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹²⁴ Segno di interruzione sostituito da art. 18, c. 1, lett. c), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹²⁵ Lettera aggiunta da art. 18, c. 1, lett. d), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹²⁶ Parole aggiunte da art. 19, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

3 bis. Il beneficiario che non abbia fruito totalmente o parzialmente del credito d'imposta entro il termine di cui al comma 3, può presentare domanda motivata di conferma del contributo entro novanta giorni dallo scadere del termine stesso. La domanda è inviata tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Il contributo è confermato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed è fruibile entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno stesso.¹²⁷

CAPO VII ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHÉ

Art. 25 (*Ispezioni e controlli*)

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari; qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede alla revoca del decreto di concessione.

1 bis. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai promotori e qualora accerti:

- a) in capo al promotore la mancanza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 12, provvede alla sua cancellazione dall'elenco stesso;
- b) la mancanza dei presupposti per l'inserimento o il mantenimento di un progetto d'intervento nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, provvede alla sua cancellazione dall'elenco stesso.¹²⁸

2. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 26 (*Revoca¹²⁹ e rideterminazione del contributo*)

1. Il¹³⁰ contributo è revocato¹³¹ nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- a bis) mancata fruizione della totalità del credito d'imposta entro i termini di cui all'articolo 24, comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis dell'articolo medesimo;¹³²
- b) carenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7 e dichiarati in sede di

¹²⁷ Comma aggiunto da art. 19, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹²⁸ Comma aggiunto da art. 20, c. 1, DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹²⁹ Parole sopprese da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

¹³⁰ Parole sopprese da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

¹³¹ Parole sopprese da art. 21, c. 1, lett. a), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹³² Lettera aggiunta da art. 21, c. 1, lett. b), DPReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

presentazione della domanda.¹³³

2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è stato parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

2 bis. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora il credito d'imposta sia utilizzato, entro i termini di cui all'articolo 24, commi 3 e 3 bis, per un importo inferiore all'importo del contributo concesso.¹³⁴

3. La revoca ¹³⁵ del contributo e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già fruite o fruite in eccesso, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Il credito d'imposta è restituito utilizzando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando l'importo dovuto come importo a debito, con il medesimo codice tributo utilizzato per la compensazione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (*Disposizione di rinvio*)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate al Capo II, nonché, alla legge regionale 7/2000.

Art. 28 (*Norme transitorie*)

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori, le presentazioni dei progetti¹³⁶ e le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "LR 13/2019 art. 7, commi da 21 a 31 – Art bonus regionale".

2. Le domande di cui al comma 1, redatte esclusivamente¹³⁷ su modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, sono

¹³³ Lettera sostituita da art. 19, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹³⁴ Comma aggiunto da art. 21, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/2/2024, n. 015/Pres. (B.U.R. 21/2/2024, n. 8).

¹³⁵ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

¹³⁶ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

¹³⁷ Parole aggiunte da art. 12, c.1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

sottoscritte, esclusivamente con firma digitale,¹³⁸ dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

3. La firma digitale apposta sulla domanda o sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), 13, comma 2, lettera b ter) e 18, comma 3, lettera a) è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).¹³⁹

4. La domanda di accreditamento e la relativa documentazione, sono presentate alla Regione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. (ABROGATO).¹⁴⁰

6. (ABROGATO).¹⁴¹

7. (ABROGATO).¹⁴²

8. (ABROGATO).¹⁴³

Art. 29
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

¹³⁸ Parole aggiunte da art. 12, c.1, lett. c), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

¹³⁹ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. d), DPReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

¹⁴⁰ Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁴¹ Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁴² Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁴³ Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

allegato A¹

(riferito all'articolo 28, comma 5)

Elenco dei progetti d'intervento finanziabili per l'anno 2019

¹ Allegato abrogato da art. 22, c. 1, DPReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).